

BGer 1F_14/2012 vom 17. Juli 2012

Bundesgericht, 2012-07-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1F_14_2012

FR: TF 1F_14/2012 du 17 juillet 2012

IT: TF 1F_14/2012 del 17 luglio 2012

Erwägungen

E. 1.1

L'istanza di revisione è tempestiva (art. 124 cpv. 1 lett. b LTF) e la legittimazione dell'istante è pacifica.

E. 1.2

L'istante non indica nessuno dei motivi elencati all' art. 121 LTF , secondo cui la revisione può essere domandata segnatamente se sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la sua ricusazione (lett. a), se il Tribunale ha accordato a una parte più di quanto essa abbia domandato o altra cosa (lett. b), qualora esso non abbia giudicato su singole conclusioni (lett. c) o, infine, se per svista non ha tenuto conto di fatti rilevanti che non risultano dagli atti (lett. d).

E. 1.3

Egli si limita ad addurre, manifestamente a torto, che il Tribunale federale avrebbe preso la contestata decisione basandosi sulla richiamata sentenza 5D_221/2011 del 2 dicembre 2011 emanata dalla II Corte di diritto civile, con la quale un suo ricorso, contro il rigetto definitivo dell'opposizione concernente il pagamento delle tasse di giudizio della sentenza di condanna, era stato dichiarato inammissibile per carenza di motivazione.

Ora, egli disattende che nella sentenza oggetto di revisione il richiamo a tale decisione si riferisce chiaramente e unicamente alle esigenze di motivazione dei ricorsi proposti al Tribunale federale, illustrate in quella decisione all'istante. Contrariamente al suo assunto, la contestata decisione non si fonda affatto su quel giudizio, né il Tribunale federale doveva esaminare i fatti da lui esposti nell'ambito di quella causa, che concerneva peraltro un'altra fattispecie. Per di più, la motivazione dev'essere contenuta nell'atto di ricorso medesimo (DTF 134 II 244 consid. 2.1 e 2.2).

E. 1.4

D'altra parte, riproponendo semplicemente le censure di merito addotte nel ricorso, l'istante misconosce che l'inoltro di un'istanza di revisione non consente di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione, né di riproporre critiche sulle quali il Tribunale federale si è già pronunciato. Il rimedio della revisione non è infatti dato per fare valere che il Tribunale federale, a torto, non sarebbe entrato nel merito di determinate censure, ritenuto che le singole critiche sollevate nel ricorso non costituiscono conclusioni ai sensi dell'art. 121 lett. c LTF (cfr. ELISABETH ESCHER, in: Bundesgerichtsgesetz (BGG), 2a ed. 2011, n. 8 all'art. 121).

E. 1.5

Del resto, l'istante sostiene, sempre manifestamente a torto, citando l'art. 299, che il previgente CPP/TI avrebbe imposto, prima di poter impugnare dinanzi al Tribunale federale

la sentenza dell'allora Corte di cassazione e di revisione penale, l'inoltro di una domanda di revisione nella sede cantonale. Infine, gli accenni a pretesi dinieghi di giustizia, in relazione all'inoltro di denunce penali asseritamente rimaste senza seguito, esulano dall'oggetto del presente litigio.

E. 2

La domanda di revisione è pertanto inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.